395	18
AHHb	14
/	
2483	18
	1446

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Livorno Dott.ssa Angela Barcia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1446-2017 R.G. promossa da:

difeso e rappresentato dall'Avv.Giovanni Longo C.F: LNGGNN74H1TG7021 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come in atti;

PARTE ATTRICE

CONTRO

, come in atti;

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: perdita di possesso e dichiarazione di trasferimento di proprietà

CONCLUSIONI: ".. accertare e dichiarare che a partire dalla data del 1.1.99 il sig per averla ceduta alla la s.a.s. nelle modalità e per i motivi espressi in narrativa, onde essere garantito e manlevato per tutte le richieste di pagamento pervenutegli a partire dalla suddetta data; Ordinare al sig Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico di Livorno di procedere alle opportune trascrizioni ed annotazioni, esonerando l'attore da ogni responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario"

CONCLUSIONI CONVENUTO "..."

MOTIVI DELLA DECISIONE L.69/2009

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice difesa e rappresentata come in atti , conveniva in giudizio per sentir dichiarare l'avvenuta perdita di possesso dell'autocarro marca Tg A (telaio a lui ceduto nel maggio 2017 rilasciandogli dapprima una procura a vendere e di seguito ricevendo una somma pari a € 50,00 ca (doc1 e doc 2 del 25.05.2011). Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

E' noto che la costituzione, l'estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art.1350 Cod. Civ.); che nel caso di specie, trattasi di trasferimento di proprietà di un veicolo che è a forma libera e per il quale, in particolare non è richiesto neanche un contratto (art. 815 c.c.) in forma scritta (Cass. 865/81), ciò anche ai fini della trascrizione, dal momento che, come nella fattispecie, di vendita verbale, il R.D. 29 luglio 1927 n. 1814 richiede solo una unilaterale dichiarazione autenticata del venditore (art. 3 e 13) anche se i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di tali beni sono soggetti all'obbligo della trascrizione (artt. 2683 e 2684 Cod. Civ.).

A servere

Ne va di conseguenza, che la forma scritta, sia pure non richiesta ai fini della validità ed efficacia degli atti, si rende necessaria per assolvere l'obbligo di rendere pubblici gli acquisti dei beni mobili registrati a mezzo della trascrizione e per conseguire l'effetto dell'opponibilità previsto dall'art. 2644 Cod. Civ., ma, la trascrizione può essere eseguità anche in forza di una sentenza che operi la costituzione, la modificazione o il trasferimento dei diritti aventi ad oggetto beni mobili registrati (artt. 2908, 2932, 2684 n. 6 Cod. Civ.). I beni mobili registrati, altresì, possono essere acquistati in buona fede anche da venditore che non risulti intestatario nel P.R.A..

Infatti, in mancanza di titoli giustificativi della proprietà, la trascrizione avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 cod. civ.. Invero, la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo nel PRA, non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo ma, configura soltanto un mezzo di pubblicità intesa a dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dal medesimo venditore (Cass. 865/81).

premesso in punto di diritto; passando all'esame del caso di specie, il sottoscritto giudice ritiene di l'istante abbia sufficientemente provato con i documenti depositati, di aver rilasciato procura a vendere presso lo studio del notaio nel maggio del 1997 e poi venduto il mezzo nel gennaio 1998 così che da gennaio 1999 il mezzo non era più nella disponibilità dell'attore; che ad oggi il veicolo risulta ancora intestato all'istante,

Va, dunque, dichiarato avvenuto il trasferimento della proprietà del veicolo per cui è causa sulla base delle prove prodotte ed assunte, a norma dell'art. 2686 cod. civ. ed ordinata la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore del P.R.A. di Livorno. Va da se che, pur potendo lo stesso attore provvedere alle predette formalità, l'annotazione effettuata dallo stesso, non potrebbe che avere efficacia ex nunc, per cui, lamentando l'istante la richiesta di pagamento di tasse e di contravvenzioni indebitamente imputategli per il mancato aggiornamento nel P.R.A. dell'intestazione a nome del nuovo proprietario, sussiste a suo favore un interesse specifico all'ottenimento di un accertamento giudiziale che consenta di retroagire l'efficacia di tale annotazione alla data del trasferimento della proprietà dell'autoveicolo.

In accoglimento della domanda, va dunque dato atto che previa perdita di possesso dell'autocarro marca

Tg (telaio per consegna al signor nel maggio del 1997 e nel gennaio 1998 è avvenuto il trasferimento di proprietà del veicolo marca

Tg (telaio tra il venditore (odierno attore) e l'acquirente (odierno convenuto), facendosi ordine al Conservatore del PRA di Livorno di trascrivere tale vendita con completo esonero di responsabilità di detto Conservatore, autorizzando, in ogni caso, lo stesso attore a provvedere alla trascrizione della presente sentenza.

Non vi è pronuncia sulle spese del procedimento non avendole, l'attore, richieste.

La sentenza è resa ai sensi dell'art. 113 c.2 c.p.c. e non è esecutiva in quanto la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è rinica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

Janes and

Il Giudice di Pace di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di livorno, fequitativamente, così provvede:



1) dichiara l'avvenuta perdita di possesso in data 31 maggio 1997 e trasferimento della proprietà in data del veicolo Tg (telaio (tela

2) nulla per le spese del procedimento.

Sentenza non è provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Livomo, li 08.11.2017

Don. M

CANCELLERE Don. Maurizia faracovo

Il Giudice di Pace e l'Avv. Angela Barcia

REPOSITATO IN CANCELLERSA
3 0 GIU. 2018

CANCELLERE Dott. Maurizia Faracovii

E' copia conforme al suo originale

11 LUG, 2018

